

824.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	7
Missioni vevoli nella seduta del 12 dicembre 2000 .....	3	(Sezione 1 — Concorso università dell'Aquila) .....	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3	(Sezione 2 — Concorso università di Brescia) .....	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 3 — Valore del diploma di maturità per l'ammissione a corsi di laurea a numero programmato) .....	10
Parlamento europeo (Trasmissioni di risoluzioni e di documenti) .....	4	(Sezione 4 — Facoltà lettere università di Palermo) .....	10
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	<b>Disegno di legge S. 1284 (approvato dal Senato) n. 3289</b> .....	12
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	12
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	5	(Sezione 2 — Articolo 2) .....	12
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	6	(Sezione 3 — Articolo 3) .....	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 4 — Articolo 4) .....	12
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .....	6	<b>Disegno di legge n. 5028</b> .....	13
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	6	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	13
		(Sezione 2 — Articolo 2) .....	13
		(Sezione 3 — Articolo 3) .....	13
		(Sezione 4 — Articolo 4) .....	13

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge S. 2868 (approvato dal Senato) n. 5129</b> .....	14	(Sezione 2 – Articolo 2) .....	21
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	14	(Sezione 3 – Articolo 3) .....	21
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	14	(Sezione 4 – Articolo 4) .....	21
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	14	(Sezione 5 – Articolo 5) .....	22
(Sezione 4 – Articolo 4) .....	14	<b>Disegno di legge S. 4271 (approvato dal Senato) n. 6692</b> .....	23
<b>Disegno di legge S. 2896 (approvato dal Senato) n. 5132</b> .....	15	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	23
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	15	(Sezione 2 – Articolo 2) .....	23
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	15	(Sezione 3 – Articolo 3) .....	23
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	15	(Sezione 4 – Articolo 4) .....	23
<b>Disegno di legge n. 6223</b> .....	16	<b>Disegno di legge (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica) n. 4932-B</b> ...	24
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	16	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	24
<b>Disegno di legge n. 6252</b> .....	17	(Sezione 2 – Articolo 2) .....	24
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	17	(Sezione 3 – Articolo 3) .....	25
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	17	(Sezione 4 – Articolo 4) .....	25
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	17	(Sezione 5 – Articolo 5) .....	26
(Sezione 4 – Articolo 4) .....	17	(Sezione 6 – Articolo 6) .....	26
<b>Disegno di legge S. 3959 (approvato dal Senato) n. 6401</b> .....	18	(Sezione 7 – Articolo 7) .....	26
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	18	(Sezione 8 – Articolo 8) .....	26
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	18	<b>Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli dell'istruzione (doc. XVI-ter, n. 1)</b> .....	27
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	18	(Sezione 1 – Risoluzioni) .....	27
<b>Disegno di legge S. 3996 (approvato dal Senato) n. 6403</b> .....	19	<b>Proposta di legge S. 1456 (approvata dal Senato) n. 4509 ed abbinata proposta di legge n. 2446</b> .....	40
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	19	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamento) .	40
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	19	(Sezione 2 – Articolo 2) .....	40
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	19	(Sezione 3 – Ordine del giorno) .....	41
<b>Disegno di legge S. 4100 (approvato dal Senato) n. 6407</b> .....	20	<b>Disegno di legge di conversione n. 7459</b> .....	42
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	20	(Sezione 1 – Articolo 1; Articoli del decreto-legge) .....	42
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	20	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	49
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	20	(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	50
<b>Disegno di legge S. 3997 (approvato dal Senato) n. 6685</b> .....	21		
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	21		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 12 dicembre 2000.**

Aleffi, Amoruso, Giovanni Bianchi, Biondi, Bolognesi, Bonito, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Carmelo Carrara, Casinelli, Cerulli Irelli, Corleone, Crucianelli, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Bisceglie, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Frattini, Galdelli, Gambale, Gerardini, Giovanardi, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Landolfi, La Russa, Liotta, Lo Porto, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Neri, Nesi, Niccolini, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Riccio, Rivera, Rizzi, Saponara, Schietroma, Scozzari, Sica, Solaroli, Spini, Stradella, Tremaglia, Turco, Turrone, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aleffi, Angelini, Amoruso, Giovanni Bianchi, Biondi, Bolognesi, Bordon, Brunetti, Burani Procaccini, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carmelo Carrara, Casinelli, Cerulli Irelli, Corleone, Crucianelli, D'Amico, Danieli, Di Nardo, Dini, Fassino, Frattini, Galdelli, Gerardini, Giovanardi, Gnaga, Grimaldi, Landolfi, La Russa, Liotta, Lumia, Maccanico, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Morgando, Neri, Niccolini, Occhetto, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Riccio, Rizzi, Saponara, Schietroma, Scozzari, Sica, Solaroli, Stradella, Tassone, Tremaglia, Turco, Turrone, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 11 dicembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PAISSAN ed altri: « Istituzione del Fondo internazionale per lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo » (7491);

GIACCO ed altri: « Interventi di valorizzazione delle testimonianze archeologiche e culturali della via Settempedana » (7492).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di un disegno di legge.**

In data 11 dicembre 2000 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro della difesa:*

« Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia » (7490).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di un disegno di legge  
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

« Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia » (7490) (*Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XI.*)

### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 6 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Istituto di studi e analisi economica (I.S.A.E.), per l'esercizio 1999 (doc. XV, n. 301);

Fondazione E,N.P.A.I.A. (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura) (doc. XV, n. 302).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

### **Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni approvate nella sessione dal 13 al 17 novembre 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione, se non già deferiti alle stesse, in sede primaria:

« sulla relazione periodica 1999 della Commissione sui progressi della Turchia verso l'adesione » (doc. XII, n. 543) — alla III e XIV Commissione;

« sull'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e la sicurezza dei mangimi animali » (doc. XII, n. 544) — alla XII Commissione;

« sull'ASEM » (doc. XII, n. 545) — alla III Commissione;

« sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito di un'indagine di propria iniziativa

sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione » (doc. XII, n. 546) — alla XIV Commissione.

### **Trasmissione dal Parlamento europeo.**

Il segretario generale del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una dichiarazione scritta sul terrorismo in Spagna (n. 13/2000), firmata da 413 deputati del Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di quel consesso.

Il predetto atto è trasmesso alla II Commissione permanente (Giustizia).

### **Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 94854 (alla II Commissione);

n. 98515 (alla IV Commissione);

nn. 91288, 94406, 93659 e 94963 (alla V Commissione);

nn. 75191 e 46033 (alla VII Commissione);

n. 84597 (alla VIII Commissione);

nn. 99341 e 83233 (alla IX Commissione);

n. 92884 (alla XI Commissione);

n. 88163 (alla XIII Commissione).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia dei seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali per l'anno finanziario 2000, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti.

nn. 91343 e 96855 (*alla III Commissione*);

nn. 91338 e 97445 (*alla IV Commissione*).

#### **Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

2 decreti del 4 e del 27 ottobre 2000, tre decreti del 3, del 6 e del 7 novembre 2000, 2 decreti del 10 novembre 2000 e 2 decreti del 14 novembre 2000 del ministro dell'interno (*alla I Commissione*);

2 decreti del 20 e del 21 novembre 2000 del ministro degli affari esteri (*alla III Commissione*);

2 decreti nn. BL/1/66/2000 e BL/1/67/2000 del 17 novembre 2000, 3 decreti nn. BL/1/68/2000, BL/1/69/2000 e BL/1/70/2000 del 23 novembre 2000 del ministro della difesa (*alla IV Commissione*);

un decreto n. 234281 del 21 novembre 2000 del ministro delle finanze (*alla VI Commissione*);

2 decreti del 25 ottobre 2000 del ministro per i beni e le attività culturali (*alla VII Commissione*);

2 decreti del 31 ottobre 2000, 2 decreti del 13 novembre 2000, 2 decreti del 15 novembre 2000 e un decreto del 21 novembre 2000 del ministro dell'ambiente (*alla VIII Commissione*);

un decreto n. 2954 del 23 ottobre 2000, 2 decreti n. 11178 e n. 10837 del 2 novembre 2000, 2 decreti n. 9652 e n. 11410 dell'8 novembre 2000 e un decreto del 6 novembre 2000 del ministro dei lavori pubblici (*alla VIII Commissione*);

un decreto del 25 ottobre 2000 del ministro dei trasporti (*alla IX Commissione*);

un decreto del 13 novembre 2000 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*alla X Commissione*);

un decreto del 26 maggio 2000 del ministro della sanità (*alla XII Commissione*).

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 6 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria del 26 ottobre 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente.

#### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 6 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti

del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Camposano (Napoli) e di Sant'Agata de' Goti (Benevento).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, n. 40, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 gennaio 2001.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'11 dicembre 2000, pagina 2, prima colonna, quattordicesima riga, sostituire il nome: Saonara, con: Saponara.

## INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Concorso università dell'Aquila)****A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere – premesso che:

l'università dell'Aquila, facoltà di scienze motorie, ha indetto un concorso, per l'affidamento dell'incarico di insegnamento della disciplina « Sistemática, regolamentazione e organizzazione dell'attività agonistica » per l'anno accademico 1999-2000;

il dottor Pietro Mennea ha partecipato al concorso indetto con il bando pubblicato in data 16 marzo 2000 dell'università degli studi dell'Aquila, presentando la domanda il giorno 28 marzo 2000 nei termini stabiliti, allegando numerosa documentazione e titoli qualificativi;

il 7 aprile 2000 si è riunito il comitato tecnico provvisorio della facoltà di scienze motorie che ha esaminato le domande presentate per il bando concorso di cui sopra e i curricula presentati dai candidati: dottori Claudio Di Cesare, Paola Di Salvatore e Pietro Mennea giudicandoli tutti e tre validi e ritenendoli tutti idonei per l'affidamento dell'incarico;

il presidente del comitato tecnico provvisorio, professor Renato Scrimaglio, nella stessa seduta del 7 aprile 2000 sulla base delle esperienze didattiche e dei curricula professionali (articolo 25 del regolamento di ateneo) ha formulato la graduatoria nel modo seguente: primo dottor

Pietro Mennea, seconda dottoressa Paola Di Salvatore, terzo dottor Claudio Di Cesare;

dopo la formulazione della predetta graduatoria, stilata secondo i criteri di valutazione che il presidente aveva indicato e che nessuno aveva contestato, è seguita una discussione nel corso della quale sono intervenuti nell'ordine: il professor Di Orio, che ha sostenuto la tesi della incompatibilità dell'affidamento in oggetto dell'incarico di docente con la posizione di deputato al Parlamento europeo del dottor Pietro Mennea, sottolineando che invece andava privilegiata la continuità didattica nello specifico insegnamento, requisito presentato dal dottor Di Cesare; il professor Gaudio che ha preso atto delle dichiarazioni del professor Di Orio; la professoressa Valenti che ha manifestato consenso circa l'aspetto della specificità didattica e la professoressa Cardigno che ha insistito sull'attività di ricerca dei candidati;

il presidente ha replicato che: « l'aspetto della disponibilità temporale debba essere una decisione del prescelto e non possa essere decisa *a priori* dal comitato ed ha ribadito il suo iniziale convincimento »;

nella votazione che è seguita è stato indicato, a maggioranza, il dottor Di Cesare per la titolarità dell'insegnamento. Quanto sopra premesso mette in evidenza come siano stati introdotti, *a posteriori*, e cioè soltanto dopo la formulazione della graduatoria da parte del presidente, a seguito delle operazioni di valutazione dei titoli di tutti i candidati, nuovi indicatori di merito ed addirittura di esclusione, che inducono a sospettare il favoreggiamento nei confronti di un candidato con lesione dei diritti degli altri;

tutto ciò è sicuramente in contrasto con tutte le norme che regolano le procedure concorsuali, per le quali i criteri di valutazione vengono indicati e accettati prima dell'inizio della valutazione cioè a priori, come pure le incompatibilità;

non si è votato sulla graduatoria formulata dal presidente e il voto è avvenuto su una proposta di merito diversa, condizionata da indicatori valutativi intervenuti *a posteriori* che non è stata ufficialmente formalizzata;

l'asserzione dell'incompatibilità del dottor Mennea, in quanto parlamentare europeo, con l'incarico di docente (sempre adottata *a posteriori* e cioè dopo che a tutti era evidente che il dottor Mennea era il primo in graduatoria) è rozza e sbagliata;

l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, non riguarda affatto il diritto di partecipare a concorsi, non è impeditivo rispetto alla possibilità di vincerli né di conseguenza può incidere *a priori* sulle scelte individuali di alcuno, nella fattispecie del dottor Mennea, ma anche del comitato tecnico che doveva svolgere il suo compito valutativo senza questo condizionamento improprio e infondato;

l'incompatibilità di cui all'articolo 13, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, per coloro che vengono eletti al Parlamento nazionale o europeo è rispetto all'esercizio concomitante dell'attività di parlamentare e di docente universitario per la quale il dottor Mennea, in caso di nomina, avrebbe dovuto o rinunciare al mandato parlamentare, se avesse voluto effettivamente insegnare subito, o accettare giuridicamente l'incarico e contestualmente mettersi in aspettativa senza stipendio da parte dell'università, che poi avrebbe potuto sostituire, di fatto, il dottor Mennea nei termini previsti dalle leggi vigenti;

l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recita che « il periodo di aspettativa

senza assegni è utile comunque ai fini della carriera e del trattamento di quiescenza »;

è evidente che il comitato tecnico ha arrecato un danno morale ed economico al dottor Pietro Mennea con un comportamento poco professionale, giuridicamente infondato e poco trasparente —:

se non ritenga di accertare se vi siano stati abusi di potere e tentativi di favoreggiamento e/o errori nelle procedure adottate, in questa vicenda, dal comitato tecnico provvisorio della facoltà di scienze motorie dell'università dell'Aquila;

se non ritenga altresì di bloccare il voto della delibera al senato accademico in attesa di un'ispezione amministrativa, da inviare con urgenza, e di valutare attentamente le procedure seguite per annullare eventualmente la deliberazione in caso di errori e illegalità, adottando i provvedimenti conseguenti dopo l'accertamento delle responsabilità individuali e collettive.

(2-02469) « Sbarbati, Mazzocchin ».  
(9 giugno 2000)

### (Sezione 2 – Concorso università di Brescia)

#### B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere — premesso che:

si è conclusa di recente una procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di prima fascia del settore scientifico disciplinare FO7F-Nefrologia indetto dall'università di Brescia nel settembre 1999;

l'accertamento della regolarità formale degli atti è avvenuta con rettorale 1073 del 25 luglio 2000;

la comunicazione ai candidati della dichiarazione degli idonei è avvenuta il 10 agosto 2000;

si è appreso da atti pubblici che dei quattro candidati rimasti in lizza per tre

idoneità (due avevano preferito ritirare la domanda) è rimasto escluso il solo professor Baggio;

si è appreso che è stato presentato dal professor Bruno Baggio un esposto, riguardante la veridicità dei titoli riportati nei curricula di alcuni candidati, presso la procura della Repubblica del tribunale di Brescia in data 8 settembre 2000;

dai verbali della commissione relativa a detta valutazione comparativa emerge chiaramente che mentre i requisiti di legge sono riportati correttamente, i criteri di valutazione non hanno una scala di merito talché sono stati usati discrezionalmente e con peso diverso a seconda dei candidati;

non si è fatto uso di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, mentre questo era possibile perché richiamato dalla legge;

dai criteri di valutazione non emerge se la commissione intendesse prediligere l'originalità dei lavori o la collocazione editoriale degli stessi, oppure la loro pertinenza. Tuttavia merita essere ricordato che alcuni lavori scientifici del professor Baggio sono stati pubblicati sulle più prestigiose riviste internazionali come « *The Lancet* » e « *New england Journal of Medicine* »;

non si evince alcun punteggio diversificato derivante dai lavori individuali o a primo nome del candidato rispetto a quelli in cui il candidato è in posizione di collaborazione. Dai curricula si evince che dei 15 lavori presentati, il candidato Baggio occupa la prima o ultima posizione nel 90 per cento dei lavori, mentre gli idonei non arrivano al 40 per cento;

mancono separate valutazioni riguardanti gli anni di attività didattica svolta dai diversi candidati, come pure l'attività di coordinamento e di direzione di gruppi di ricerca;

appare perciò evidente che con l'utilizzo spregiudicato dei parametri, disancorato da una scala di valutazione certa riferita ai criteri e costruita a *priori*, si può ottenere qualunque risultato;

inoltre da una attenta lettura dei giudizi individuali e collegiali dei candidati, seguendo la scaletta dei criteri di valutazione che dovevano essere utilizzati, il giudizio finale non poteva che essere più favorevole al candidato Baggio rispetto ad altri candidati, sia per le responsabilità editoriali ricoperte che per il ruolo di coordinatore nella stesura delle linee guida della Società italiana di nefrologia, segno questo di riconoscimento ufficiale della rilevanza clinica delle sue ricerche. Al contrario, nei giudizi è palese l'aggiunta di elementi estranei ai criteri di valutazione indicati, al fine di annullare quanto costretti a dire in senso positivo nei confronti del professor Baggio rispetto ai titoli di studio e di servizio, elementi concreti che non potevano comunque non essere presi in considerazione;

uno dei candidati idonei vanta una anzianità di carriera universitaria e didattica inferiore ad un anno, con una esperienza assistenziale fino al 1998, ma nel contempo si vuole definire l'attività didattica del professor Baggio « Buona anche se non sempre continua! »;

l'esame dei curricula sembra essere stato viziato da un difetto procedurale, poiché ai criteri di valutazione non è stato affiancato il relativo metodo di quantificazione, con evidente mancanza di trasparenza amministrativa, il tutto a vantaggio di una utilizzazione impropria e soggettiva dei dati —;

se non si ritenga di dover accertare se non vi siano stati tentativi di favoreggiamento, errori o omissioni delle procedure utilizzate da parte della commissione in questa vicenda;

se il Ministro non ritenga necessario bloccare la procedura concorsuale, in attesa che una ispezione, da inviare con urgenza, valuti attentamente le procedure seguite per annullare eventualmente gli esiti della procedura di valutazione comparativa in caso di errori o illegalità.

(2-02624) « Sbarbati, Mazzocchin ».

(3 ottobre 2000)

**(Sezione 3 – Valore del diploma di maturità per l'ammissione a corsi di laurea a numero programmato)**

**C) Interpellanza**

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, per sapere – premesso che:

l'interpellante non ha mai condiviso, e quindi non ha mai votato, il numero programmato per alcuni corsi di laurea e anzi, proprio sul cosiddetto « numero chiuso », ha depositato alla Camera dei deputati interrogazioni e risoluzioni ancora aperte;

alcuni atenei italiani ed alcune facoltà, prevalentemente di architettura, facendo riferimento al decreto ministeriale del 25 maggio 2000, particolarmente all'articolo 4, per l'ammissione al corso di laurea hanno considerato solamente il punteggio della prova di ammissione e non anche del diploma di maturità;

una lettura attenta dell'articolo 4 in questione non fa presupporre questa esclusione per nessun corso e quindi neppure per architettura;

negli anni accademici trascorsi, per esempio il 1999/2000, le stesse università hanno dato al voto di maturità un punteggio anche di 50/100 e alla prova di ammissione ai corsi programmati i restanti 50/100;

la valutazione per l'ammissione ai corsi di architettura, riferivano i quotidiani alcuni giorni fa in modo generico, sembra essere stata decisa dal *murst* sulla base di direttive europee;

tale valutazione crea in ogni caso in Italia un trattamento assolutamente diverso tra aventi gli stessi diritti;

tale valutazione non tiene conto che il diploma di maturità è conseguito sulla

base di un esame di Stato stabilito dalla Costituzione e regolato da una legge apposita;

non considerare il voto di maturità è togliere valore al diploma di maturità –:

quale sia l'atto governativo che ha dato disposizioni in merito all'esclusione della valutazione del voto di maturità;

come giustificano i Ministri interpellati l'essersi appellati alle direttive europee quando altre direttive europee, in questo come in altri settori, sono dal Governo italiano lasciate inattuare;

se non ritengano i Ministri interpellati di aver creato disparità di trattamento e di valutazione e come voglia intervenire per ristabilire il dettato legislativo;

se non ritengano di ribadire il valore legale del diploma di maturità anche per il buon funzionamento didattico della scuola italiana.

(2-02581)

« Lenti ».

(19 settembre 2000)

**(Sezione 4 – Facoltà lettere università di Palermo)**

**D) Interrogazione**

LO PORTO, FRAGALÀ e LO PRESTI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere – premesso che:

il 6 giugno 2000, alla facoltà di lettere dell'università di Palermo, i consiglieri comunale e provinciale di Alleanza nazionale Bartolo Sammartino e Giuseppe D'Appolito hanno accompagnato alcuni enti universitari a ripulire, in maniera assolutamente pacifica, i muri delle aule e dei corridoi imbrattati con slogan politici inneggianti al terrorismo, scritte che istigano all'uso della droga e simboli di ideologie politiche già condannate dalla storia;

ciò è avvenuto dopo che varie volte il preside della facoltà è stato sollecitato affinché ripristinasse la legalità all'interno di una struttura pubblica;

ogni cittadino ha infatti il diritto di richiamare chi, per il proprio ruolo e le proprie funzioni, avrebbe dovuto già spontaneamente garantire il rispetto delle leggi e quindi, nella fattispecie, procedere alla cancellazione di scritte offensive della coscienza di qualsiasi cittadino —:

se non ritengano di dover intervenire presso il rettore professor Giuseppe Silvestri e *a fortiori* nei confronti del preside della facoltà di lettere dell'università degli studi di Palermo, professor Giuseppe Ruffino, che, alla legittima richiesta espressa dai rappresentanti degli studenti eletti nel

consiglio di quella facoltà, volta ad impegnare lo stesso preside a far ripulire i muri da simboli antiestetici e antistorici di ideologie ormai definitivamente condannate dalla storia, si sono dichiarati recisamente contrari alla pulizia di quei luoghi pubblici, quali sono le aule e i corridoi di una università statale, perché gli stessi simboli, a loro dire, appartengono alla storia della facoltà che nessuno può negare;

se non ritengano opportuno, quindi, inviare, una circolare ai rettori di tutte le università d'Italia affinché si provveda a ribadire il divieto di imbrattare i muri di edifici pubblici come stabilisce il codice penale agli articoli 635 e 639. (3-05848)

(16 giugno 2000)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1284 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER LA COLLABORAZIONE BILATERALE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA L'11 LUGLIO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3289)**

**(A.C. 3289 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.

**(A.C. 3289 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3289 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede per l'anno 2001 mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3289 — sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUB-  
BLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GEORGIA NEL  
SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 15  
MAGGIO 1997 (5028)**

**(A.C. 5028 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

**(A.C. 5028 - sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5028 - sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Eventuali intese stabilite sulla base dell'articolo 2, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge non potranno comportare oneri eccedenti la somma di lire 32.205.000 ogni due anni, da sostenersi nel secondo anno di ogni biennio a decorrere dal biennio 2000-2001.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 5, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 32.205.000 ogni due anni, da sostenersi nell'anno iniziale di ogni biennio a decorrere dal biennio 2000-2001, nonché all'onere di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante riduzione pari a lire 32.205.000 per anno a decorrere dall'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 5028 - sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2868 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA ROMANIA, FATTO A ROMA IL 26 FEBBRAIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5129)**

**(A.C. 5129 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.

**(A.C. 5129 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5129 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 41 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede per l'anno 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**(A.C. 5129 — sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2896 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM DI INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA, FATTO A ROMA L'8 APRILE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5132)**

**(A.C. 5132 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* di intesa tra il Ministero delle difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

**(A.C. 5132 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del *Memorandum* stesso.

**(A.C. 5132 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN AC-  
CORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO  
DEI PAESI BASSI SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DEGLI  
UFFICIALI DI COLLEGAMENTO PRESSO L'UFFICIO EU-  
ROPEO DI POLIZIA (EUROPOL), EFFETTUATO A ROMA IL  
22 MARZO 1999 (6223)*

*(A.C. 6223 – sezione 1)*

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia (EUROPOL), effettuato a Roma il 22 marzo 1999.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA, FATTO A SANA'A IL 3 MARZO 1998 (6252)**

**(A.C. 6252 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998.

**(A.C. 6252 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 6252 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 875 milioni per l'anno 2000, in lire 850 milioni per l'anno 2001 e in lire 875 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 6252 - sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3959 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA L'8 LUGLIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6401)**

**(A.C. 6401 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998.

**(A.C. 6401 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 6401 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3996 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DEL CANADA, I GOVERNI DI STATI MEMBRI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA - ASE, IL GOVERNO DEL GIAPPONE, IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER LA COOPERAZIONE RELATIVA ALLA STAZIONE SPAZIALE CIVILE INTERNAZIONALE, CON ALLEGATO, FATTO A WASHINGTON IL 29 GENNAIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6403)**

**(A.C. 6403 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea-ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998.

**(A.C. 6403 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 3, dell'Accordo stesso.

**(A.C. 6403 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4100 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL AL FINE DI EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTA A ROMA IL 20 LUGLIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6407)**

**(A.C. 6407 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998.

**(A.C. 6407 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

**(A.C. 6407 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3997 — ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SUL CONTRASSEGNO DEGLI ESPLOSIVI PLASTICI E IN FOGLIE AI FINI DEL RILEVAMENTO, CON ANNESSO, FATTA A MONTREAL IL 1° MARZO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (6685)**

**(A.C. 6685 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991.

**(A.C. 6685 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

**(A.C. 6685 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Sono vietati la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione a qualsiasi titolo, la detenzione, il trasporto o comunque l'uso degli esplosivi non contrassegnati secondo le modalità previste dall'articolo I, paragrafo 3, della Convenzione.

2. Sono consentite la detenzione e la utilizzazione degli esplosivi al plastico non dotati di contrassegno soltanto per le finalità di cui all'annesso tecnico, 1<sup>a</sup> Parte, paragrafo II, della Convenzione.

**(A.C. 6685 — sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. Chiunque detiene, alla data di entrata in vigore della presente legge, esplosivi non contrassegnati è tenuto a farne denuncia entro trenta giorni all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino Comando dei carabinieri.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, ma le stesse Amministrazioni devono redigere un elenco dei materiali tenuti in deposito che incorporano esplosivi non contrassegnati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità necessarie perché gli esplosivi di cui ai commi 1 e 2 siano distrutti o resi definitivamente innocui ovvero contrassegnati entro un termine non superiore a quello previsto dall'articolo IV, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di cui all'articolo 1.

*(A.C. 6685 - sezione 5)*

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano le sanzioni di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497.

2. La violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione di cui all'articolo 20, settimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. In relazione alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, è sempre ordinata la confisca dell'esplosivo non contrassegnato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche in caso di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4271 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 10 LUGLIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6692)**

**(A.C. 6692 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, fatto a Roma il 10 luglio 1997.

**(A.C. 6692 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 6692 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 252 milioni per anni alterni a decorrere dal 2000, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 6692 — sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: NORME SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE DEL SETTORE SANITARIO (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (4932-B)**

**(A.C. 4932 – sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Passaggio di area o di disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale).*

1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravii di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel

contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.

**(A.C. 4932 – sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale).*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.

3. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali disposizioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai dipendenti

delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

### (A.C. 4932 - sezione 3)

#### ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 3.

*(Corsi di formazione  
specifici in medicina generale).*

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifici in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

### (A.C. 4932 - sezione 4)

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

*(Attribuzione di mansioni superiori).*

1. A parziale deroga di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al personale medico già inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle unità operative di anestesia e rianima-

zione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

**(A.C. 4932 - sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

*(Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).*

1. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.

**(A.C. 4932 - sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi).*

1. Il comma 13 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche ai medici addetti alle attività di

guardia medica ed alla medicina dei servizi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, ed all'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, inquadrati nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

**(A.C. 4932 - sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Corso di specializzazione in medicina del lavoro).*

1. Il Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1998, provvede ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro, in modo che il numero degli specialisti sia tale da coprire le carenze territoriali nella funzione di medico competente.

**(A.C. 4932 - sezione 8)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Scuole di specializzazione).*

1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

**PROGRAMMA QUINQUENNALE DI PROGRESSIVA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 2000, N. 30, CONCERNENTE IL RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE  
(DOC. XVI-TER, N. 1)**

**(Sezione 1 – Risoluzioni)**

La Camera

premesso che:

il Governo ha presentato il « Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli di istruzione » previsto dall'articolo 6 della legge;

l'articolo 6 prevede che il programma sia corredato da una relazione che ne dimostri la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi e che comprenda, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici d'istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricula della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture;

le Camere dovranno adottare, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma;

il programma di attuazione ribadisce l'impegno ad assicurare una graduale generalizzazione della scuola dell'infanzia – della durata di tre anni – che con la legge n. 30 del 2000, articolo 2, entra a far parte del sistema di istruzione; vengono indicati l'orario obbligatorio annuale ed è prevista l'istituzione di indici di ponderazione per modulare l'articolazione dell'organico con l'offerta formativa, ma, da un punto di vista finanziario, non si investe sulla scuola dell'infanzia per cui, mancando l'impegno dello Stato per la scuola pubblica per tutti i bambini, si incorre nel paradosso di una scuola obbligatoria, ma che obbliga, in assenza di scuola pubbliche, a ricorrere alla scuola privata;

la scuola di base ha la durata di sette anni, articolo 3 della legge n. 30 del 2000, quindi, un anno in meno rispetto agli otto che risultano ad oggi dalla somma di elementari e medie – è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni e si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria: l'istituzione di una scuola di base unica significa, cioè, non considerare le differenze psicologiche e di apprendimento, le scale intellettive che fanno dell'infanzia e dell'adolescenza due età diverse richiedenti diversi insegnanti, contenuti e metodologie didattiche;

il programma di attuazione dice che « A partire dall'anno scolastico 2007-2008 non saranno più presenti classi della

vecchia scuola media. Nello stesso anno scolastico entreranno nella scuola secondaria alunni provenienti da due classi di età, gli alunni frequentanti la vecchia scuola media e i primi che concludono il nuovo ciclo di base. Tale fenomeno si riverbererà sui quattro anni successivi, progressivamente sui relativi anni di corso (...). L'ipotesi ideale, dal punto di vista organizzativo, è rappresentata dalla distribuzione su tutti e cinque gli anni della scuola secondaria dell'incremento di alunni che si determinerà nella fase transitoria. »: prevedere che ragazzi di età diversa e con percorsi di studio diversi frequentino classi uguali o ragazzi di scuola media che vadano contemporaneamente alle superiori più che un'ipotesi ideale prefigura scenari di caos ingovernabile sia per tutti i soggetti scolastici coinvolti e sia per le famiglie: caos delle iscrizioni, dei titoli di studio, degli edifici;

inoltre, come conseguenza della riforma viene individuato il sorgere di un fenomeno importante, denominato effetto « dell'onda anomala », tale effetto consiste nel raddoppio del contingente di alunni nel primo anno del ciclo secondario riformato, quindi, è prevedibile che nell'anno scolastico 2007/2008 il numero di alunni che frequenterà il primo anno del ciclo secondario non sarà inferiore a 1.100 unità a fronte delle 550.000 unità;

secondo il programma quinquennale il nuovo ciclo di base potrebbe svolgersi in alcuni casi in un unico edificio e in altri in due, per poi confluire in uno solo, inoltre « si rende necessario ipotizzare strutture il più possibile »aperte«, con riguardo più alla »classe« che »all'aula« (...); l'anno scolastico e i curricula disciplinari potranno svilupparsi e ricomporsi in gruppi diversi e secondo diverse logiche, sia in senso orizzontale (nella stessa fascia di età) che verticale (mescolando cioè livelli di età differenti) »: viene realizzata, quindi, la distruzione del gruppo classe, fondamentale punto di riferimento non solo organizzativo, ma affettivo, relazionale, della crescita;

quest'ultimo problema si intreccia con quello degli insegnanti: mentre quelli delle medie saranno ancora impegnati sui tre anni, dovrebbero contemporaneamente, già lavorare sui sette anni del ciclo primario, ma non si capisce con quale organizzazione e quale programma, con quali orari e con quale integrazione con gli orari dei maestri, in quali edifici e su quali cattedre e materie;

anche un altro dato appare molto preoccupante: la volontà di scavalcare le norme dei contratti, gli inquadramenti professionali definiti dalla contrattazione nonché l'intero impianto normativo riguardante la figura dell'insegnante e che è il risultato di anni di lotte, di contrattazione, di elaborazione;

già il dimensionamento scolastico ha comportato tagli e spostamenti che hanno creato problemi di non poco conto e pensare che sia possibile spostare insegnanti e alunni, ridefinire zone, fare graduatorie, accorpate scuole accorciando il ciclo di un anno, suscita per usare un eufemismo, perplessità e preoccupazione, dal momento che il programma propone, in virtù dell'autonomia, di lasciare la gestione di tutto questo alle scuole;

per quanto riguarda i curricula nel Programma si dice « È stato sostenuto che l'assetto *curriculare* non debba essere determinato da una scansione temporale predefinita unica ma debba seguire una differenziazione verticale connessa alle modalità di approccio alle conoscenze proprie del bambino che possono essere diverse da un'area disciplinare all'altra. (...) Si propone pertanto una progressione differenziata per discipline definite »a canna d'organo«, in modo che il passaggio dagli ambiti disciplinari alle discipline non avvenga universalmente in uno stesso anno del ciclo »: questo sembrerebbe il puro e semplice smantellamento dell'intero sistema, se dovesse essere applicato un simile progetto si potrebbe dire che la scuola italiana non esiste più, sostituita da migliaia di scuole che viaggiano ognuna per i fatti propri e con programmi propri; si

sostiene che la riforma sarebbe dettata dall'esigenza di fronteggiare una frammentazione culturale diffusa e poi si propone una aderenza da parte delle scuole al nazionale pari al 60 per cento e di un curricolo di scuola pari al 40 per cento; si sostiene, inoltre, che un eccesso di contenuti nei programmi presenta più rischi che vantaggi per poter giustificare l'eliminazione dei programmi nazionali e ridurre le conoscenze ad un livello preoccupante;

per quanto riguarda la divisione degli ambiti disciplinari e delle materie nel Programma, tra l'altro, si legge che « Diversi interventi avanzano rivendicazione di spazi: (...) B) per lo sviluppo del pensiero tecnologico (da non confondere con le nuove tecnologie dell'educazione); (...) D) per le forme di conoscenza nuove di tipo sintetico e simultaneo»: definizioni opinabili e affermazioni contestabili, nonché ipotesi sulla psicologia umana e sulla struttura del cervello, vengono assunte come verità scientifiche per sostenere metodi di insegnamento e programmi;

è previsto che l'ultimo biennio della scuola di base deve promuovere un'attenzione specifica allo sviluppo di esperienze di continuità con i primi due anni della scuola secondaria che concludono l'obbligo scolastico, infatti « nei primi due anni del ciclo secondario, anche attraverso uno stretto raccordo con l'istruzione professionale, devono essere poste le basi per i successivi percorsi all'interno della scuola, della formazione professionale oppure dell'apprendistato»; il biennio, quindi, sembrerebbe più un gradino di orientamento che un momento di approfondimento, dal momento che l'obbligo può essere espletato anche in centri di formazione professionale; inoltre, è bene precisare che « apprendistato » significa lavoro e « primi due anni di scuola superiore » vuole dire dai 13 anni: sembrerebbe che si voglia introdurre la legalizzazione del lavoro minorile attraverso la scuola e che si vogliano aggirare le norme internazionali per la cui applicazione ci battiamo in tutto il mondo;

la riforma introdotta con la legge n. 30 del 2000 supera la differenziazione

tra « licei » finalizzati al proseguimento degli studi secondari e « istituti » finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro; i diplomi professionali e titoli di studio come « ragioniere », « perito » o « geometra » costituiscono a tutt'oggi un grande incentivo a frequentare la scuola pubblica fino alla maturità e la soppressione di questi titoli porterebbe in pochi anni migliaia di ragazzi ad abbandonare la scuola a 15 anni (fine della scuola dell'obbligo) per indirizzarsi nei mille corsi privati che, prevedibilmente, si moltiplicheranno grazie alla copertura dell'obbligo formativo;

conseguentemente, non esisteranno più né i licei che, secondo il programma, dovranno recepire una parte dell'indirizzo professionale degli attuali istituti, né gli istituti che rilasciano un titolo valido nel mondo del lavoro; il tutto è in relazione con la « preprofessionalità » e con la riforma universitaria, per la quale si parla apertamente di « licealizzazione » dell'università italiana: in sostanza per avere un diploma valido si dovrà frequentare l'università, pagare tasse universitarie e conseguire titoli validi a 21-22 anni;

per quanto riguarda il fabbisogno di insegnanti, le cifre indicate nel programma appaiono contraddittorie — ad esempio, si parla di un aumento del fabbisogno dovuto all'istituzione del ciclo unico di base per poi passare alle superiori ad un crollo da 43 mila a 14 mila insegnanti — ed in netto contrasto con quelle fornite da alcune organizzazioni sindacali che parlano, per il primo anno, di 60 mila posti « in esubero »;

è necessario per l'adempimento dell'obbligo formativo il coinvolgimento degli enti locali, che con le strutture edilizie devono garantire la fattibilità della riforma;

il giorno 7 dicembre è stata indetta, da tutte le organizzazioni sindacali, una giornata di sciopero di tutto il personale della scuola che ha avuto una adesione quasi totale ed inoltre, in questa occasione, molte delle organizzazioni hanno chiesto anche il ritiro della legge n. 30 del 2000;

il Ministro De Mauro ha dichiarato ai giornali che se il Parlamento lo chiedesse la riforma sui cicli scolastici potrebbe slittare;

è necessario, prima di attuare qualsiasi riforma, investire con una consultazione generale l'intero mondo della scuola;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché si giunga all'abrogazione della legge n. 30 del 2000 sul riordino dei cicli scolastici e al ritiro del Programma quinquennale di attuazione della legge n. 30 del 2000.

**6-00152** Bertinotti, Lenti, Giordano, Boghetta, Bonato, Cangemi, De Cesaris, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Pisapia, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

La Camera,

premesso che:

la riforma concernente il riordino dei cicli dell'istruzione approvata dalla Camera con la legge 10 febbraio 2000, n. 30 contempla l'unificazione dei 5 anni di scuola elementare e i 3 anni di scuola media nella nuova scuola di base e prevede una profonda ridefinizione della scuola superiore;

l'articolo 6 dispone una attuazione progressiva dei nuovi cicli, prevedendo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo presenti al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma;

lo stesso programma, corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa deve essere adottato dalle Camere con una deliberazione che definisca indirizzi specificatamente riferiti alle singole parti del programma;

la clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2, prevede espressamente che qualora l'operatività dei programmi rilevi oneri aggiuntivi, la sua attuazione è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura;

nell'esame sintetico dei programmi e della relazione di fattibilità si sono evidenziati aspetti collegati agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della riforma;

in particolare, sul piano generale, è emerso il sorgere di un fenomeno importante, denominato effetto « onda anomala » che consiste nel raddoppio del contingente di alunni nel primo anno del ciclo secondario riformato; nell'anno scolastico 2007-2008 il numero di alunni che frequenterà il primo anno del ciclo secondario non sarà inferiore a 1.100.000 unità a fronte delle 550.000 unità con conseguenze sull'edilizia scolastica per il raddoppio delle prime classi e sul fabbisogno aggiuntivo di personale scolastico sia docente che non docente;

rispetto alla sostenibilità finanziaria insita nella relazione di fattibilità non sono presenti elementi che chiariscano la praticabilità della ipotesi di frammentazione della cosiddetta « onda anomala », non essendo stati prefigurati i meccanismi normativi indispensabili per garantire, nella fase di transizione, la frammentazione dell'onda anomala e che la responsabilità di demandare tale problema all'autonomia dei singoli istituti scolastici non offre sufficienti garanzie di controllo dell'impatto di oneri che potrebbero rivelarsi insostenibili;

la mancanza di indirizzi normativi chiari per assicurare la frammentazione dell'onda anomala su scala nazionale rischia di compromettere la realizzazione della intera riforma;

per quanto attiene al personale, nell'anno 2002 e nel periodo 2004-2007

saranno necessari rilevanti stanziamenti finanziari ai fini di copertura; nel periodo 2002-2012, ad esclusione dell'anno 2006, si renderà necessario non impiegare rilevanti quote di personale per realizzare i risparmi ipotizzati;

per quanto attiene alle strutture scolastiche, i plessi di scuola elementare in grado di accogliere interi corsi settennali registra un 43 per cento di scuole autosufficienti sul territorio nazionale, ma la media nazionale e la disomogeneità territoriale determinano una attuazione non omogenea della riforma sul territorio senza massicci interventi finanziari nell'edilizia scolastica da parte degli enti locali cui spettano per competenza tali materie;

non sono state attentamente valutate le conseguenze finanziarie determinate da incrementi dei costi quali l'attivazione di più estesi e intensi sistemi di trasporto, mense scolastiche e laboratori;

lo stanziamento di 120 miliardi per il 2001 per dotare le scuole dei necessari strumenti tecnologici informatici appare inidoneo per fornire mezzi informatici collegati in rete;

la famiglia e lo studente hanno il diritto di iniziare un percorso scolastico conoscendone gli obiettivi, i contenuti, le competenze acquisite mentre nella situazione attuale sarebbero costretti a scegliere « al buio »;

i risultati raggiunti con la scuola elementare che rappresenta un punto di forza del nostro sistema scolastico e dunque valutata l'esigenza del mantenimento di un più ampio periodo per l'insegnamento elementare tornando ai quattro anni previsti al momento della approvazione della legge non ridotto a due come proposto dal piano;

la possibilità che gli ultimi due anni di obbligo scolastico possano essere primariamente assolti anche nella formazione professionale;

sarebbe opportuno mandare a regime la riforma in 12 anni iniziando dal

2002 solo con la prima classe della scuola primaria a seguire in integrazione negli anni successivi, permettendo così di affinare programmi, gestire la riconversione professionale dei docenti che sono maggiormente coinvolti nella riforma, predisporre le strutture evitando sovrapposizioni di ingressi, per costruire una cultura dell'obbligo formativo in studenti e famiglie ottimizzando l'utilizzo della scelta tra istruzione, formazione professionale e apprendistato nel triennio conclusivo, affinando i criteri di utilizzo e valutazione dei crediti formativi

impegna il Governo

per quanto complessivamente indicato in premessa a rinviare di un anno l'inizio della riforma dei cicli scolastici.

**6-00154.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

La Camera,

esaminato il programma quinquennale di progressiva attuazione della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli scolastici, trasmesso dal Governo alle Camere il 17 novembre 2000;

consapevole dell'importanza che esso assume al fine di dare avvio a quella che viene percepita come la principale riforma della scuola di questi ultimi decenni;

dato atto che il programma viene presentato alle Camere in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1, articolo 6, della legge n. 30 del 2000, sia pure con un lieve ritardo rispetto ai tempi fissati dalla legge;

considerato che esso, dopo una opportuna introduzione che rammenta « le finalità, le ragioni, le condizioni e i soggetti della riforma » (considerata nel quadro complessivo delle riforme approvate), affronta tutte le tematiche esplicitamente richieste dalla legge n. 30 del 2000 e cioè:

indica tempi e le modalità di attuazione della legge stessa;

contiene un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione;

individua i criteri generali per la formazione degli organici di istituto;

definisce i criteri generali per la riorganizzazione dei curricula della scuola di base e della scuola secondaria;

comprende un piano per l'adeguamento delle infrastrutture;

allega una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi;

precisa infine i criteri e le modalità di riutilizzazione delle economie di spesa;

precisato che si tratta comunque di un primo programma, il quale ha il compito di indicare indirizzi, criteri generali e fattibilità connessi con la prima fase di attuazione, decisiva ma non esaustiva e che la legge prevede in ogni caso non solo una verifica triennale e, nella complessa fase regolamentare che seguirà, un continuo confronto Parlamento-Governo, ma anche la singolare indicazione che « disposizioni correttive di quelle contenute nel programma (...) potranno essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso »;

ritenuta inoltre opportuna, nel clima di spesso strumentali polemiche attuali, la scelta dei due capitoli iniziali nei quali, segnalando finalità, ragioni, condizioni e soggetti della riforma, si rammenta che la medesima risponde a un'esigenza di profondo rinnovamento rintracciabile in un dibattito che da trent'anni ormai impegna il mondo della cultura, del sindacato, dell'associazionismo professionale e dei vari movimenti giovanili sostanzialmente concordi nell'individuare come obiettivi non rinviabili:

l'esigenza di superare la discontinuità tra i vari livelli di scuola e l'eccessiva e non più funzionale differenziazione dei vari indirizzi della scuola superiore;

la necessità di operare un migliore raccordo del sistema scolastico con il mondo universitario, la formazione professionale e il mondo del lavoro e delle professioni, superando il carattere autoreferenziale e la gestione centralizzata della scuola;

la necessità di offrire ai giovani una preparazione che tenga conto delle nuove frontiere dell'integrazione europea, nonché del contesto sempre più internazionale in cui presumibilmente saranno chiamati a operare;

l'opportunità di completare il disegno riformatore avviato nel 1996, a partire dall'autonomia scolastica, superando in tal modo il carattere parziale e poco risolutivo delle precedenti riforme che hanno inciso debolmente su nodi quali l'insuccesso scolastico e la dispersione;

l'esigenza che la scuola si cimenti con nuove problematiche derivanti dall'analfabetismo di ritorno e dalla richiesta di educazione permanente, nonché dalle questioni poste dall'impatto delle correnti immigratorie con la nostra cultura;

chiarito infine che, nella consapevolezza di avere approvato una legge di grande spessore innovativo, il Parlamento, mentre respinge interessati inviti al rinvio, ritiene giusto sottolineare la opportunità che, specie nella fase di prima attuazione, si proceda con gradualità e prudenza sapendo attingere le soluzioni più sagge e convenienti dal dialogo continuo con gli operatori e dalla valorizzazione delle stesse esperienze già maturate in ambito scolastico, il che non potrebbe avvenire con una partenza che prescindesse da condizioni minime di fattibilità garantite;

sulla base di tali considerazioni, condivisi in linea generale i contenuti del primo programma quinquennale di progressiva attuazione della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli scolastici e dovendo la Camera formulare indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma, indirizzi che, in fase di prima attuazione, valgono anche come parere di

cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, richiamato dall'articolo 6, comma 6, ultima parte, della legge n. 30 del 2000,

impegna il Governo:

1) per quanto attiene al capitolo I tempi e le modalità di attuazione:

ad attuare l'ipotesi che prevede, per le prime due classi della scuola di base, l'inizio della riforma nell'anno scolastico 2001-2002;

a iniziare, per quanto riguarda la scuola superiore:

a) confermando le disposizioni emanate con decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, concernente l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'autonomia;

b) consentendo che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei poteri dell'autonomia didattica ed organizzativa che permette la riorganizzazione dei percorsi didattici secondo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 234 del 2000, possano, senza incidere comunque sulle finalità formative degli indirizzi:

modificare i quadri orario dei vigenti piani di studio superiori alle 32 ore settimanali, riducendoli non oltre tale limite. Le riduzioni dell'orario settimanale non dovranno in ogni caso comportare una minore dotazione di personale e le ore di servizio, eventualmente eccedenti, andranno utilizzate ai fini della realizzazione del piano dell'offerta formativa;

adottare, in coerenza con gli indirizzi funzionanti in ciascun istituto, i programmi di studio avviati nell'anno scolastico 1997-1998 ai fini delle sperimentazioni dell'autonomia didattica e organizzativa nei primi due anni della scuola secondaria superiore;

c) approntando, entro il dicembre 2001, i curricoli relativi ai 5 anni del ciclo, al fine di iniziare compiutamente la riforma nell'anno scolastico 2002-2003.

Rispetto alle varianti ipotizzate per affrontare il problema più delicato, relativo al fatto che, ridotto di un anno il tempo scuola complessivo, confluiranno, a un certo punto del cammino, due leve di alunni nello stesso anno scolastico per formare la cosiddetta « onda anomala »; e alla possibilità, al fine di ridurre l'impatto che tale onda avrebbe sulle istituzioni scolastiche, di « frantumare » la suddetta « onda anomala » secondo l'ipotesi prospettata nel programma:

a scegliere l'ipotesi cosiddetta dell'« onda anomala frantumata », con l'avvertenza che è necessaria, al riguardo, una speciale, continua verifica del suo andamento.

2) Per quanto attiene al capitolo I criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli:

precisato:

a) che sono condivisibili le osservazioni del programma di attuazione relative ai principi informativi dei curricoli e cioè alla necessità che:

rispondano ai bisogni formativi degli alunni e alle istanze territoriali di riferimento, nella prospettiva di bilanciare unitarietà del sistema e pluralismo culturale;

siano formulati esaltando l'essenzialità, la storicità e la problematicità;

tengano conto del carattere progressivo e graduale dei percorsi, in antitesi con l'attuale ripetersi degli stessi contenuti nelle fasi successive;

rafforzino tra le competenze essenziali quelle linguistiche e matematiche, nonché la capacità di impiego delle tecnologie informatiche;

b) che per quanto attiene al monte ore annuale, i curricoli debbano fare riferimento alle indicazioni orarie stabilite e cioè:

da 1.150 a 1.300 ore annuali per la scuola dell'infanzia, forte dei suoi ordinamenti e, per la prima volta, considerata

parte integrante del sistema di istruzione ed educazione sotto la diretta responsabilità del dirigente scolastico. La realizzazione di questo obiettivo implica, in particolare, la riconversione delle sezioni ancora funzionanti a tempo ridotto nella prospettiva di una progressiva generalizzazione della scuola d'infanzia;

attorno alle 1.000 ore annuali (30 ore settimanali per 33 settimane) per la scuola di base, con una quota riservata alle istituzioni scolastiche attorno al 25 per cento;

attorno alle 1.000 ore annuali per la scuola secondaria con una soglia autonoma del 20 per cento, incrementabile con una quota fino al 10 per cento nei primi due anni, per attività di recupero e orientamento e fino al 20 per cento, nei tre anni finali, per garantire l'articolazione interna agli indirizzi mediante l'insegnamento di discipline scelte dalle scuole sulla base di un repertorio di opzionalità definito a livello nazionale;

c) che per la scuola secondaria, i curricula debbano tenere conto della nuova definizione per aree e indirizzi con la seguente articolazione dei licei:

Area classico-umanistica con due indirizzi:

lingue e letterature classiche;

lingue e letterature moderne;

Area scientifica con due indirizzi:

scienze matematiche e sperimentali;

scienze sociali.

Area tecnica e tecnologica con sei indirizzi:

gestione e servizi per la produzione di beni;

gestione e servizi per l'economia;

gestione e servizi per l'ambiente e il territorio;

gestione e servizi per le risorse naturali e agro-industriali;

gestione e servizi alla persona e alla collettività;

gestione e servizi relativi al turismo.

Area artistica e musicale con almeno due indirizzi;

a tenere comunque conto dello sviluppo progressivo dell'intero percorso settennale nel definire in maniera compiuta, per il settembre 2001, i curricula dei primi due anni della scuola di base;

per quanto attiene l'articolazione della scuola di base, a considerare la soluzione prospettata (2+3+2) come ipotesi di lavoro, valida soprattutto per le implicazioni metodologiche e organizzative, da realizzare nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa e da verificare a conclusione del primo triennio;

per quanto riguarda il curriculum dei primi due anni della scuola secondaria, ad attenersi più rigorosamente al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 30 del 2000, per cui la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi non può in alcun modo deprimere la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, visto nella sequenza quinquennale, anche se a svolgersi in anni di obbligo scolastico. In tale senso, andrà valutato anche l'equilibrio da realizzarsi tra le materie di indirizzo e quelle di equivalenza disciplinare;

per quanto riguarda i curricula in generale della scuola secondaria, a far sì che, in particolare per l'area tecnica e tecnologica, nonché per quella artistica e musicale, il rafforzamento della dimensione culturale non ostacoli l'apprendimento di specifiche professionalità spendibili, al termine del quinquennio, sia sul mercato del lavoro, sia per l'accesso alla formazione tecnica superiore o all'università. Per la calibratura degli stessi curricula, dovrà tenersi conto dei previsti raccordi con il mondo della formazione professionale e dell'apprendistato già previsti in altre leggi;

ad attenersi, nella formazione dei curricula, agli aspetti innovativi della legge che, mentre sottolinea la necessità dell'incontro (variamente modulato nelle diverse aree e indirizzi) con la cultura classica e con l'approccio storico-filosofico, e ciò al fine della valorizzazione della persona umana, così fortemente richiamata nell'articolo 1 della legge, fa esplicitamente cenno (comma 6 articolo 4) all'arricchimento derivante dall'alternanza scuola-lavoro-professioni che deve diventare esperienza estesa a tutte le aree della scuola secondaria.

2) Per quanto attiene al capitolo Il personale docente: valorizzazione delle professionalità, riqualificazione, riconversione:

Precisato:

a) che sono condivisibili gli obiettivi relativi al progetto generale di formazione in servizio che, nella necessaria concertazione con le forze associative e sindacali presenti nella scuola, dovrà:

affrontare problemi specifici connessi ai diversi cicli (in particolare la convivenza, nella scuola base, di docenti delle ex scuole elementari e media);

privilegiare le attività formative da realizzare, anche mediante la formazione a distanza, nelle scuole e in altri ambienti integrati;

agevolare l'autoformazione (mediante borse di studio, periodi sabbatici e un sistema di crediti cumulabili nel tempo);

prevedere strumenti per agevolare l'acquisizione di crediti universitari, di specializzazioni universitarie, di dottorati di ricerca disciplinari e *master* orientati alla didattica, di nuovi crediti in materie affini a quelle di titolarità;

b) che per la realizzazione del progetto l'amministrazione dovrà strutturare una rete permanente di servizi di supporto alle istituzioni scolastiche (consulenza tecnica, documentazione ecc.);

c) che, una nuova disciplina giuridica (anche di normazione secondaria) sostitutiva di quella del Testo unico dovrà intervenire sui seguenti punti:

la formazione dei docenti sia iniziale che in servizio;

la possibilità di articolazioni di carriera, con la eventuale definizione di diversi gradi di docenza e, come base per l'attuazione di compiti e di responsabilità, di una anagrafe delle competenze e delle professionalità dei docenti;

i criteri di valutazione e di certificazione nonché l'individuazione dei soggetti valutatori;

i ruoli del personale con la revisione del rapporto di impiego e la riarticolazione del sistema delle classi di concorso per ambiti disciplinari.

In merito alla formazione iniziale dei docenti, dovendosi rinviare necessariamente al decreto interministeriale in via di definizione la indicazione dei curricula universitari previsti per i vari ordini di scuola, a ripensare gli attuali percorsi universitari, soprattutto per le facoltà i cui laureati più frequentemente entrano nella scuola, in modo da integrare con lo studio delle scienze della formazione, l'approfondimento disciplinare.

A prefigurare vere forme di partenariato tra scuola e università almeno per quanto riguarda i laboratori didattici e il tirocinio.

A stabilire comunque, nella formulazione del regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 30 del 2000, relativa ai titoli universitari richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base, la necessità di una laurea integrata da una fase di approfondimento pedagogico e didattico che contenga esperienze di tirocinio, anche al fine del tendenziale raggiungimento del ruolo unico; l'esigenza di una laurea è da consigliare anche per la scuola per l'infanzia, sia pure con peculiari, specifiche modalità.

4) Per quanto attiene al capitolo: Criteri generali per la formazione degli organici di istituto:

a) estendere alla scuola secondaria l'organico funzionale;

ad attuare il programma che si propone di superare le attuali rigidità:

assumendo come base di calcolo il monte ore complessivo annuale riferito al curriculum relativo;

prevedendo un incremento dell'organico che consenta di recuperare risorse per l'esercizio della flessibilità e per l'attuazione della progettualità della scuola e dei percorsi didattici personalizzati;

riorganizzando per ambiti disciplinari le attuali classi di concorso.

5) Per quanto attiene al capitolo: L'adeguamento delle strutture edilizie e delle infrastrutture tecnologiche.

Precisato che il programma si fonda su una ricognizione regionale delle strutture edilizie esistenti, con la relativa valutazione delle possibili conseguenze del riordino sull'utilizzazione degli edifici scolastici attuali. Secondo tale ricognizione:

a) per la scuola di base non si prevedono grandi problemi relativi al numero complessivo delle aule, dal momento che nel settennio va a incidere la riduzione complessiva di un anno.

Infatti, ben l'84 per cento delle classi (57 per cento dei comuni) può essere allocata mantenendo corsi settennali completi all'interno dello stesso edificio, utilizzando sia le attuali scuole elementari che, ove occorra, le scuole medie. La percentuale raggiunge addirittura il 97 per cento delle classi (e il 74 per cento dei comuni) se si spezzano alcuni corsi completi in più edifici all'interno dello stesso comune.

Per quel restante 3 per cento delle classi (ma 26 per cento dei comuni) situate in quei piccoli comuni che ora dispongono della sola scuola elementare, si suggerisce il completamento *in loco* utilizzando spazi

disponibili anche fuori del plesso e, solo eccezionalmente, il ricorso all'utilizzo di aule anche nei comuni vicini.

b) per la scuola secondaria non ci dovrebbero essere grandi problemi strutturali se non in relazione alla cosiddetta «onda anomala», per la quale, come *extrema ratio* è ipotizzabile l'utilizzazione di quelle aule degli istituti scolastici di livello inferiore resi disponibili dalla contrazione temporale:

a) considerare la diversificazione di plesso non solo negativamente, ma come opportunità da valutare per risolvere questioni di compresenza giudicate problematiche tra gli alunni dei primissimi anni del settennio e alunni ormai prossimi all'adolescenza, o per recuperare presenze periferiche in piccoli comuni;

ad adottare specifiche soluzioni per favorire l'applicazione della riforma nelle scuole paritarie che non abbiano riuniti i corsi delle attuali elementari e medie in uno stesso istituto;

a) occupare gli anni di tempo che intercorrono da ora al momento della definizione complessiva del quadro dei bisogni per approntare strumenti atti a sostenere la ricerca di soluzioni idonee che dovranno essere affrontate dalle amministrazioni comunali e provinciali competenti.

Quanto alle infrastrutture tecnologiche il programma fa notare che il già iniziato impegno su questo nuovo terreno ha come meta finale il conseguimento per tutti gli studenti di una padronanza tanto strumentale che concettuale delle tecnologie dell'informazione, padronanza da raggiungere sia attraverso momenti di studio all'interno delle diverse discipline sia con un periodo in cui lo studio, si consolida in una specifica disciplina obbligatoria per tutti.

6) per quanto attiene alla: Relazione di fattibilità.

Premesso che la verifica prende in esame il complesso delle risorse che risul-

teranno necessarie per l'attuazione in tutte le scuole dei rispettivi piani dell'offerta formativa, e cioè:

le strutture edilizie;

le infrastrutture tecnologiche e didattiche;

il personale dirigente, docente e ATA;

le risorse finanziarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il tutto viene valutato in funzione delle varie ipotesi messe in campo e delle soluzioni da adottare a seguito delle opzioni operate dalle risoluzioni parlamentari.

Precisato che:

a) per quanto riguarda le strutture, gli adeguamenti che si renderanno necessari non dovrebbero comportare di per sé un aumento nel numero o nella tipologia delle strutture fisiche e che nuovi dimensionamenti potranno comunque mutuare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1997 criteri e modalità operative, con i necessari adeguamenti;

b) con riguardo alle risorse professionali:

il ruolo unico dei dirigenti scolastici potrà subire un'ulteriore riduzione di posti in aggiunta a quella avvenuta. Risultando tuttavia ancora vacanti posti di dirigente, si ipotizza che le riduzioni non intaccheranno il personale oggi in servizio;

anche per il personale ATA le risorse attualmente disponibili paiono sufficienti;

in prima applicazione il nuovo assetto non incide, sul personale docente attualmente nella scuola dell'infanzia e in quella secondaria;

più complesso è il discorso per la scuola di base per la quale, a parità di altri fattori, è ipotizzabile alla fine del periodo transitorio una rimodulazione, rispetto alle attuali, delle consistenze di organico, le cui disponibilità saranno commisurate alle

nuove esigenze derivanti dalla riduzione dell'orario di servizio e dall'ampliamento dell'offerta formativa;

c) sulla quantificazione degli effetti sul fabbisogno di organico e le economie di spesa incidono più ipotesi, concernenti:

la riduzione dell'orario di servizio degli insegnanti della scuola elementare;

l'adozione di misure atte a « frantumare l'onda anomala »;

la scansione dei tempi di avvio delle riforme secondo le ipotesi precedentemente formulate.

Ricordato comunque che:

la legge n. 30 del 2000 prevede comunque la possibilità di finanziare con appositi provvedimenti legislativi le esigenze impreviste che si presentassero nel corso dell'attuazione della riforma stessa, e che il patto sociale del Natale '98 prevedeva la redazione di un piano pluriennale di investimenti;

a redigere il suddetto piano;

ad adottare le già precisate soluzioni relative all'avvio della riforma nell'anno scolastico 2001-2002, con la variante dell'onda anomala frantumata, che prevedono economie di spesa oscillanti tra i 19.000 miliardi circa, con orario invariato per i docenti, ai 6000 miliardi circa, con orario a 18 ore settimanali per tutti;

a impegnarsi con le organizzazioni a ciò deputate a una contrattazione collettiva che affronti il problema di tali oscillazioni, sembrando più praticabile la realizzazione della riduzione graduale di orario a 18 ore (senza che ciò debba comportare riduzione, nella scuola di base, delle presenze di insegnanti previste), attraverso una fase intermedia a 20 ore e la conclusione finale al momento del consolidamento definitivo della riforma.

**6-00155.** Mussi, Soro, Paissan, Crema, Monaco, Manzione, Bastianoni, Mazzocchin.

*(Approvato)*

La Camera,

premessi che:

il Governo, per adempiere al dettato normativo dell'articolo 6 della legge n. 30 del 2000, ha eluso, nella predisposizione del primo programma quinquennale di attuazione del riordino dei cicli, deliberatamente e colpevolmente qualsiasi forma di informazione e di confronto con le componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, famiglie), come è stato denunciato dalle organizzazioni sindacali di categoria, ma anche dalle associazioni dei genitori e degli studenti, che in questi giorni hanno protestato nelle piazze;

il programma del Governo presenta ipotesi di soluzioni mai discusse neppure nella ampia commissione di lavoro (300 membri), istituita dal ministro della pubblica istruzione allo scopo di individuare le strategie di attuazione della riforma. Ciò mette in luce la vera natura del piano che porta netta l'impronta delle preferenze dei consiglieri scelti dal ministro per redigerlo e allarga il dissenso sulla riforma;

il programma non è pienamente conforme ai contenuti della legge-quadro, in quanto su molti punti, alcuni dei quali assolutamente nevralgici come il tipo di formazione da dare ai nuovi insegnanti, non indica soluzioni, ma elenca problemi e molteplicità di alternative contraddittorie le une con le altre. In altri casi, come in quello della gestione della messa a regime della riforma, non esplorata in tutte le sue conseguenze, il programma si limita ad adottare una sola metodologia di attuazione, che è quella di natura procedurale, che lascia molti problemi aperti, affrontati nel piano con troppa leggerezza. Per poter elaborare una soluzione adeguata ai temi in discussione, il Parlamento avrebbe dovuto procedere ad un dibattito più approfondito prevedendo altri studi di fattibilità;

il programma, contrariamente al dettato di legge, sembra sospingere la scuola dell'infanzia verso un'area socio-assistenziale ed accentuarne il carattere statale, con ciò lasciando sullo sfondo,

come ipotesi più remota il rafforzamento, a questo livello di scuola, del sistema pubblico integrato, previsto dalla recente legge di parità;

il programma presenta un'ipotesi di articolazione del settennio del primo ciclo inaccettabile per il grado di indeterminazione che contiene, tanto più che molte materie toccano elementi delegati a successive contrattazioni sindacali. Soprattutto, è inaccettabile per il modo in cui essa si coniuga con le modalità di impiego degli insegnanti. Viene radicalmente distrutto, infatti, quel carattere che, nonostante contraddizioni e difficoltà, ha consentito sinora alla scuola elementare di raggiungere risultati di primario valore: ossia di avere insegnanti formati e indirizzati in funzione dell'educazione e istruzione complessiva degli allievi, e non preoccupati primariamente delle rispettive discipline, o ambiti di insegnamento, come è richiesto per quelle fasce di età. È questa la conseguenza che necessariamente deriva dalla scelta, contenuta nel piano del Governo, di limitare alle due sole prime classi l'impiego esclusivo di questi insegnanti, di portare nelle classi dalla terza alla quinta anche i professori di scuola media, preparati e abituati a tutt'altro tipo di insegnamento. In più, diminuendo contestualmente l'orario degli attuali insegnanti delle elementari si provoca una ulteriore moltiplicazione di figure docenti nelle classi e conseguente frammentazione dell'insegnamento. A conferma di questa precisa opzione di radicale secondarizzazione di tutta la scuola di base, a partire dalla prima classe, sta l'indicazione che nel previsto ruolo unico « anche gli attuali insegnanti elementari siano inseriti per ambiti disciplinari », eliminando così del tutto la figura stessa del maestro. Agli effetti gravissimi di tutto ciò per quanto riguarda gli esiti educativi si uniscono naturalmente i riflessi profondamente negativi per la condizione dei docenti delle attuali scuole elementari e medie, mescolati confusamente e perciò umiliati, e soprattutto male utilizzati, nelle differenti professionalità;

il programma, forzando la legge n. 30, che ribadisce un coerente e rigoroso sviluppo quinquennale dei curricula secondari, prevede, al contrario, per il primo biennio un carattere fortemente orientativo, collegato alla scuola di base, che finisce per giustificare questo tempo scolastico, non più e non tanto in virtù del triennio di indirizzo o l'obbligo formativo, ma in virtù della trasversalità delle conoscenze. Si ottiene così di fatto una scuola secondaria di soli tre anni che compromette la qualità dell'istruzione, nonché della formazione necessaria per l'accesso agli studi universitari;

il programma, sul tema capitale della formazione iniziale dei docenti presenta un ventaglio di ipotesi tra loro contrastanti, e rimette, invece, la decisione al Parlamento che non ha avuto i tempi necessari per approfondire la discussione su un argomento così delicato e determinante per la scuola. Una scelta comunque trasparente dal piano: quella assolutamente inaccettabile di eliminare per il futuro la differenziazione tra due professionalità così diverse come quelle fin qui richieste per le così diverse fasce di età degli allievi delle elementari e delle medie, giacché si prevede che la formazione iniziale assicuri le competenze necessarie per insegnare « nell'intero arco del settennio »;

il programma, rispetto alla formazione in servizio, prospetta tempi e risorse ordinarie, a fronte di obiettivi che, invece, sono straordinari, sia rispetto ai tempi (la riqualificazione professionale deve intervenire prima e non dopo l'attuazione dei cicli), sia rispetto alle risorse finanziarie, necessarie al massiccio intervento di preparazione del personale dirigente e docente alla riforma;

il programma non prevede finanziamenti straordinari per l'attuazione della riforma, che considera « a costo zero », anche in presenza di effetti inevitabili, ma costosi, come l'adeguamento delle strutture edilizie e la gestione della cosiddetta « onda anomala » dell'anno scolastico 2007/8 per effetto della sovrapposizione nelle classi di due generazioni di età,

impegna il Governo

a rinviare l'attuazione del piano quinquennale e a ridefinirne i contenuti.

**6-00156.** *(Nuova formulazione)* Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volontè, Aprea, Napoli, Bianchi Clerici, Giannardi, Teresio Delfino, Taradash.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 1456 — SENATORI MANZI ED ALTRI: ESTENSIONE AI PATRIOTI DI TUTTI I BENEFICI COMBATTENTISTICI (APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE DEL SENATO) (4509) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MARCO RIZZO ED ALTRI (2446)**

**(A.C. 4509 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4509 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART.1.

1. I benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, a coloro che sono in possesso della qualifica di « patriota », riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole da: I benefici di legge fino a: di cui all'articolo 2 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici di legge per gli ex-partigiani combattenti sono estesi, secondo quanto previsto dal comma 2.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, emana un regolamento di attuazione della presente legge, entro 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore, con il quale individua criteri e limiti per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1 nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2;

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 1. La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 4509 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4509 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi

per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per il triennio 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4509 – sezione 3)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

in sede di discussione della legge che prevede l'estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici;

premesso che:

detti benefici sono già stati riconosciuti con legge 2 aprile 1958, n. 364, ai

cittadini altoatesini sia di madrelingua tedesca che di madrelingua italiana, che prima e dopo l'8 settembre prestarono servizio militare nell'esercito tedesco;

la regione Trentino-Alto Adige, con legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, ha esteso i benefici combattentistici anche ai militari ed assimilati che prestarono servizio nelle forze armate della Repubblica sociale italiana, purché residenti nella regione

a 55 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, si ritiene necessario un atto di profondo significato morale e di pacificazione nazionale

impegna il Governo

a proporre strumenti normativi affinché il servizio militare prestato da cittadini italiani in qualità di militari o militarizzati alle dipendenze delle forze armate della Repubblica sociale italiana, sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, sia considerato valido per il conseguimento dei benefici di guerra previsti dalle leggi in vigore e per corretta parità di condizione.

**9/4509/1.** Mitolo, Gnaga, Ascierio, Antonio Rizzo, Menia.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-  
CRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 341, RECANTE DI-  
SPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (7459)**

**(A.C. 7459 – sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1**

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO**

**CAPO I.**

**NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARA-  
ZIONE DEI PROCESSI E IN MATERIA DI  
CUSTODIA CAUTELARE**

**ARTICOLO 1.**

1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « sull'accordo delle parti, » sono soppresse.

2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: « La separazione è disposta quando vi sono ragioni di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri. ».

3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. – (*Separazione dei processi*). – 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in libertà per scadenza dei termini. ».

4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 130-bis. – (*Separazione dei procedimenti in fase di indagine*). – 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-bis. ».

5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 132-bis. – (*Formazione dei ruoli di udienza*). – 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. ».

## ARTICOLO 2.

1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo. ».

2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea. ».

3. Nell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « Nel corso delle indagini preliminari, » sono sostituite dalle seguenti: « In ogni stato e grado del procedimento ».

4. Nell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 3. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di primo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere *b)* e *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera *c)* ed alla lettera *d)* si riducono rispettivamente della metà del termine della durata della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d)*,

ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado. ».

5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. ».

6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente. ».

7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: « , trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 » sono inserite le seguenti: « o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera *b)* » e le parole: « si è dato » sono sostituite dalle seguenti: « stia per darsi ».

## ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 51, comma 3-*bis* » sono inserite le seguenti: « e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 7-*bis*) ».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, dopo il numero 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale; ».

## ARTICOLO 4.

1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque prima del deposito della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato, quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà. ».

2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza. ».

## ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

## CAPO II.

## NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

## ARTICOLO 6.

1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« 145-bis. (Aule di udienze protette). — 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il presidente della corte d'appello, su proposta del presidente del tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al presidente della corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato, ove possibile, prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133. ».

## CAPO III

## INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO

## ARTICOLO 7.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione: « pena dell'ergastolo » deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. ».

## ARTICOLO 8.

1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato conservano validità. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attività istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunciato.

2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validità e, nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1.

#### CAPO IV.

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI

### PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### ARTICOLO 9.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

#### CAPO V.

### MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

#### ARTICOLO 10.

1. Nell'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, secondo periodo, le parole: « sono consegnati » sono sostituite dalle seguenti: « sono notificati ».

#### ARTICOLO 11.

1. Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « 629 secondo comma del codice penale » sono inserite le seguenti: « , 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties del codice penale ».

## CAPO VI.

## PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

## ARTICOLO 12.

1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

## ARTICOLO 13.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis* ».

## ARTICOLO 14.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-*bis*. — (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). — 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza. ».

## ARTICOLO 15.

1. L'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) nel comma 1 è soppressa la lettera c);

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. ».

## CAPO VII

## NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

## ARTICOLO 16.

1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato. ».

2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 275-*bis*. — (*Particolari modalità di controllo*). — 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità

da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. ».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere. ».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede. ».

#### ARTICOLO 17.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità

da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. ».

#### ARTICOLO 18.

1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

#### ARTICOLO 19.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

#### CAPO VIII

#### NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

#### ARTICOLO 20.

1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*ter*. L'indennità di cui al comma 2-*bis* spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice. ».

## ARTICOLO 21.

1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 95 del 4 dicembre 1998.

2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonché la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

## ARTICOLO 22.

1. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: « I giudici onorari di tribunale che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro ».

2. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: « La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina. ».

## ARTICOLO 23.

1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.

2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. ».

## ARTICOLO 24.

1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime, è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.

## CAPO IX.

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

## ARTICOLO 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720

milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:

quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000, lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 7459 – sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « sull'accordo delle parti, » sono sostituite dalle seguenti: « sentite le parti »;

*il comma 4 è soppresso.*

*All'articolo 2, comma 5, capoverso 1, le parole: « il giudice dispone » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice può disporre ».*

*All'articolo 6, comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , individuata nel distretto di corte d'appello più vicino ».*

*All'articolo 8, comma 1, le parole: « di primo grado » sono soppresse.*

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« ART. 10. – 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 secondo periodo, le parole da: « consegnati » a « presentare » sono sostituite dalle seguenti: « notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata »;

b) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: « presentata » sono inserite le seguenti: « dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato »;

c) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5 »;

d) al comma 10, primo periodo, le parole: « senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare » sono sostituite dalle seguenti: « alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 ».

All'articolo 23, comma 3, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

**(A.C. 7459 – sezione 3)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

\* **1. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 7.** Mantovano, Marino, Cola.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 11.** Manzione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. – 1. All'articolo 449 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7. Il pubblico ministero procede in ogni caso con giudizio direttissimo, previa separazione dei procedimenti e sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi ».

**1. 15.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **1. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **1. 8.** Parenti.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **1. 12.** Saponara, Gazzilli, Cola.

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **1. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **1. 9.** Parenti.

*Al comma 2, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: può essere altresì disposta sull'accordo delle parti.*

**1. 14.** Gazzilli.

*Al comma 2, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: può essere disposta.*

**1. 50.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 4.** Copercini.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 10.** Parenti.

*Al comma 3, capoverso art. 2-bis, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Tenuto altresì conto della complessità dell'istruttoria dibattimentale e della motivazione della sentenza.*

**1. 51.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 5.*

**1. 6.** Copercini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 2-ter. — 1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo, solo nei procedimenti con detenuti o in altri casi di assoluta urgenza.

**1. 01.** Pisapia.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **2. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **2. 9.** Parenti.

*Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:*

1. All'articolo 303, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, è aggiunto, il seguente numero:

« 4) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati di tre mesi. Tale termine è recuperato da quello della fase precedente ove non completamente utilizzato ovvero dai termini di cui alla lettera *d*) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d*) sono proporzionalmente ridotti. »

2. All'articolo 303, comma 1, lettera *d*), del codice di procedura penale, al primo

periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ,  
salve le ipotesi di cui al comma 1, lettera *b*).

**2. 16.** Manzione.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 3.** Copercini.

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente.*

**2. 10.** Parenti.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **2. 4.** Copercini.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **2. 11.** Parenti.

*Sopprimere il comma 4.*

\*\* **2. 5.** Copercini.

*Sopprimere il comma 4.*

\*\* **2. 12.** Parenti.

*Sopprimere il comma 5.*

**2. 6.** Copercini.

*Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: può disporre le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno con le seguenti: dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono.*

**2. 15.** Saponara.

*Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: salvo che siano venute meno con le seguenti: solo se sussistono.*

**2. 17.** Gazzilli.

*Sopprimere il comma 6.*

**2. 7.** Copercini.

*Al comma 6, capoverso, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.*

**2. 13.** Parenti.

*Sopprimere il comma 7.*

**2. 8.** Copercini.

*Al comma 7, sopprimere le parole: e le parole « si è dato » sono sostituite dalle seguenti: « stia per darsi ».*

**2. 14.** Parenti.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**3. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **3. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **3. 4.** Parenti.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 4.** Mantovano, Marino.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 11.** Saponara, Gazzilli.

*Sopprimere il comma 1.*

\*\* **4. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

\*\* **4. 8.** Parenti.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o comunque prima del deposito della sentenza.*

**4. 9.** Parenti.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: anche con riferimento allo stesso condannato fino a: o comunque con le seguenti: quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, e comunque.*

**4. 7.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **4. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **4. 6.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **4. 10.** Parenti.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **4. 12.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

« 3-bis. Il presidente della Corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, il termine di cui al terzo comma per una sola volta e per un massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi ».

**4. 5.** Pisapia.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

\* **5. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **5. 2.** Parenti.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Copercini.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

\* **6. 2.** Pisapia, Cola.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

\* **6. 3.** Parenti.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

\* **6. 5.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , ove possibile,*

**6. 4.** Parenti.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 5.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 7.** Parenti.

*Sostituire gli articoli 7 e 8 con i seguenti*

ART. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La richiesta di cui al comma 1 non è ammissibile per i processi relativi a delitti punibili con la pena dell'ergastolo.

ART. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale le parole: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta » sono soppresse.

ART. 8-bis

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4-ter della legge 5 giugno 2000, n. 144, sono abrogati.

ART. 8-ter

1. Le disposizioni abrogate non si applicano neppure agli imputati di delitti

punibili con la pena dell'ergastolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni richieste dalle norme richiamate dagli articoli precedenti per formulare al giudice la richiesta di giudizio abbreviato.

*Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo III con il seguente:* Modifiche al codice di procedura penale, in materia di rito abbreviato nei processi per delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

**7. 4.** Mantovano, Marino.

*Sopprimere il comma 1.*

**7. 2.** Copercini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* ai sensi del comma 1 dell'articolo 72 del codice di procedura penale.

**7. 6.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 3.** Copercini.

#### ART. 8.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 4.** Pisapia.

*Sopprimere il comma 1.*

**8. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 3.** Copercini.

#### ART. 9.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 3.** Saponara, Gazzilli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* cinque anni *con le seguenti:* due anni.

**9. 2.** Parenti.

#### ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Copercini.

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

**10. 2.** Mantovano, Marino.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola:* notificati *aggiungere le seguenti:* , ai sensi degli articoli 157, 158 e 159.

**10. 4.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* e al difensore nominato *fino a:* nella fase del giudizio *con le seguenti:* e all'ultimo difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio o a quello nominato, anche d'ufficio, per la fase dell'esecuzione.

**10. 3.** Parenti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* al difensore che lo ha assistito nella

fase del giudizio *con le seguenti*: ad un difensore di ufficio nominato ai sensi dell'articolo 97.

**10. 17.** Gazzilli.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 5, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « L'istanza proposta ai sensi degli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione relativa allo stato di tossicodipendenza e alla esistenza di un programma terapeutico in corso ».

*Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* nei confronti di chi, nei tre anni antecedenti l'istanza, ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. »

**10. 9.** Mantovano, Marino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**10. 6.** Mantovano, Marino.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* al comma 8 sono premesse le parole: « Salva la disposizione del comma 8-*bis*, »;

*c-ter)* dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Se la notificazione al condannato dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal comma 4 dell'articolo 161, e non è presentata tempestivamente l'istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magi-

strato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza, affinché valuti se concedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se il tribunale di sorveglianza delibera di non concedere nessuno dei suddetti benefici, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione ».

**10. 12.** Saraceni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* al comma 8 sono premesse le parole: « Salva la disposizione del comma 8-*bis* »;

*c-ter)* dopo il comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Se la notificazione dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dall'articolo 157, comma 8, ovvero mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159 e 161, il pubblico ministero, ove l'istanza non sia tempestivamente presentata, assume nuove informazioni anche presso lo stesso difensore e dispone la rinnovazione dell'avviso ».

**10. 8.** Saraceni.

*All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:*

1. Al comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale premettere le parole: « Salva la disposizione del comma 8-*bis*. ».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale inserire il seguente comma:

« 8-*bis*. Quando è provato o appare probabile che il condannato non ha avuto

effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5 il pubblico ministero assume, anche presso il difensore, le opportune informazioni e dispone la rinnovazione dell'avviso ».

**10. 20.** Saraceni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Qualora l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione non vengono consegnati immediatamente al condannato, il pubblico ministero deve disporre nuove ricerche e assumere ulteriori informazioni con l'ausilio degli organi di polizia giudiziaria. Rivelatesi queste ulteriormente infruttuose, il pubblico ministero fa notificare l'ordine di carcerazione e il decreto di sospensione ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 161, comma 4. Entro trenta giorni dalla notifica ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 161, comma 4, il pubblico ministero trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza perché valuti se concedere la misura alternativa, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena. »

**10. 15.** Simeone, Cola.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) nei confronti dei condannati per i quali ricorrono le condizioni per la esclusione dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge stessa.

**10. 10.** Saraceni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla prima parte dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

\* **10. 11.** Saraceni.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui alla prima parte dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

\* **10. 16.** Pisapia.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* al comma 9, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In relazione ai reati di cui agli articoli 628 e 629 del codice penale, la sospensione deve essere disposta se il condannato ha subito una condanna che non superi i tre anni di reclusione o se ha ottenuto il beneficio della circostanza di cui all'articolo 114 del codice penale. »

**10. 14.** Simeone.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. La sospensione dell'esecuzione al condannato che si trova agli arresti domiciliari per altro tipo di reato può essere disposta se deve eseguirsi una condanna passata in giudicato che non superi i limiti di tre anni o di quattro anni di cui al comma 5. »

**10. 13.** Simeone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**10. 7.** Mantovano, Marino.

## ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Copercini.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:*

## ART. 11-bis.

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In relazione alla gravità del fatto, alle circostanze di esso e agli elementi che determinano l'aumento della pena ai sensi dell'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del codice penale, il giudice esclude la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656 e provvede in tal senso con la sentenza di condanna. »

## ART. 11-ter.

All'articolo 605 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 533, comma 3-bis, in presenza dei medesimi requisiti ».

**11. 01.** Mantovano, Marino.

## ART. 12

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Copercini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2001.*

**12. 2.** Parenti.

## ART. 13.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **13. 2.** Parenti.

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

## ART. 13-bis.

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole « 4-bis » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero di condannato alla reclusione, per il quale ricorra una o più delle circostanze indicate ai numeri 1, 2 e 3 del comma 2 dell'articolo 99 del codice penale ».

**13. 01.** Mantovano, Marino.

## ART. 14.

*Sopprimerlo.*

\* **14. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **14. 2.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **14. 3.** Parenti.

## ART. 15.

*Sopprimerlo.*

\* **15. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **15. 2.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **15. 3.** Parenti.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-*bis*.

Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente numero:

« 1-*bis*) nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; »

**15. 01.** Mantovano.

ART. 16.

*Sopprimerlo.*

**16. 1.** Copercini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16. — 1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se, pur sussistendo le esigenze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274, il giudice ritiene che tali esigenze possono essere salvaguardate con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria e l'imputato abbia dichiarato il proprio consenso.

2-*quater*. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di controllo di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli».

**16. 6.** Pisapia, Cola.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **16. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **16. 7.** Parenti.

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **16. 3.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **16. 8.** Parenti.

*Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prescrive con le seguenti: può prescrivere.*

**16. 9.** Parenti.

*Al comma 2, capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.*

**16. 12.** Mantovano, Marino, Cola.

*Al comma 2, capoverso, comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**16. 10.** Parenti.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **16. 4.** Copercini.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **16. 11.** Parenti.

*Sopprimere il comma 4.*

**16. 5.** Copercini.

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

\* **17. 1.** Copercini.

*Sopprimerlo.*

\* **17. 2.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **17. 3.** Parenti.

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**18. 1.** Copercini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: Il condannato o.*

**18. 2.** Pisapia.

ART. 19.

*Sopprimerlo.*

**19. 1.** Copercini.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« 4. Con l'avviso orale il questore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente o di telefonia mobile, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati, nonché programmi informatici o altri strumenti di cifratura e crittazione di conversioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile innanzi al giudice monocratico.

4-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la confisca degli apparati e dei programmi utilizzati».

**19. 01.** Mantovano, Marino.

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**20. 1.** Copercini.

ART. 21.

*Sopprimerlo.*

**21. 1.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**21. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

**21. 3. Copercini.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* I posti previsti nelle dotazioni organiche degli uffici dei giudici di pace, come modificati dal decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 di cui al primo comma, saranno coperti esclusivamente nelle sedi che nell'anno 1999 hanno registrato un carico di lavoro superiore a 60 processi di cognizione per ciascun giudice di pace previsto in organico. Il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministro della giustizia effettueranno le nuove nomine dei giudici di pace sulla base delle domande presentate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — IV serie speciale — n. 95 del 4 dicembre 1998, per un numero di giudici non superiore a quello che si determina assegnando a ciascun ufficio un giudice di pace ogni 60 processi di cognizione, o frazione di 60, sopravvenuti nell'anno 1999. Coloro che hanno presentato domanda di nomina ai sensi del decreto sopra citato e che saranno valutati idonei e non saranno nominati o non prenderanno possesso dell'ufficio per mancanza di disponibilità di posti, come determinati ai sensi del comma precedente, potranno essere nominati successivamente e non oltre il 31 dicembre 2002, a seguito di vacanze o nuove disponibilità di posti in organico nella sede richiesta o in altre. In questi casi la nomina è subordinata solo all'assenza di domande di trasferimento da parte di giudici in servizio ed all'effettuazione del tirocinio previsto dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1999, n. 468. Per esigenze temporanee del servizio e fino alla nomina dei nuovi giudici i Presidenti delle Corti di appello competenti potranno disporre l'applicazione di giudici in servizio nello stesso distretto o in quello attiguo anche in deroga all'articolo 10-*bis* della legge 24 novembre 1999, n. 468.

**21. 4. Saponara.**

ART. 22.

*Sopprimerlo.*

**22. 1. Copercini.**

*Sopprimere il comma 1.*

**22. 2. Copercini.**

*Sopprimere il comma 2.*

**22. 3. Copercini.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 42-*quater*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i viceprocuratori onorari attualmente in servizio a decorrere da nove mesi successivi alla scadenza del triennio di nomina in corso.

**22. 4. Manzione.**

ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**23. 1. Copercini.**

*Sopprimere il comma 1.*

**23. 2. Copercini.**

*Sopprimere il comma 2.*

**23. 3. Copercini.**

*Sopprimere il comma 3.*

**23. 4. Copercini.**

*Al comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**23. 5.** Manzione.

ART. 24.

*Sopprimerlo.*

**24. 1.** Copercini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale, attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di efficacia previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge n. 449 del 1997 e 20, comma 3, della legge n. 488 del 1999.

**24. 2.** Saponara.

ART. 25.

*Sopprimerlo.*

**25. 1.** Copercini.

*Sopprimere il comma 1.*

**25. 2.** Copercini.

*Sopprimere il comma 2.*

**25. 3.** Copercini.

ART. 26.

*Sopprimerlo.*

**26. 1.** Copercini.